



COMUNE DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Lavori Pubblici Urbanistica e Pianificazione del Territorio

Verbale N° 41 del 6/6/2017

Ordine del Giorno:

- 1. prosecuzione studio preliminare per definire la perimetrazione del “centro abitato” ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 765/1967, propedeutico all’eventuale approvazione da parte del Consiglio Comunale di apposito atto deliberativo;*
- 2. prosecuzione studio preliminare del “Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani”, comprendenti, tra gli altri, il Comune di Alcamo, adottato, in data 29/12/2016, con Decreto n. 6683 dell’Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, propedeutico ad eventuali proposte di osservazioni da sottoporre all’approvazione dell’intero Consiglio Comunale.*

	Nomi	Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Ferro Vittorio (MOVIMENTO CINQUE STELLE)	SI		10:52	12:25		
Vice Presidente	Barone Laura (MOVIMENTO CINQUE STELLE)	SI		10:52	12:25		
Componente	Pitò Giacinto (ALCAMO CAMBIERA’)	SI		10:52	12:16		
Componente	Dara Francesco (NOI X ALCAMO)		SI				
Componente	Asta Antonino (MOVIMENTO CINQUE STELLE)	SI		12:14	12:25		
Componente	Salato Filippo (MOVIMENTO CINQUE STELLE)	SI		10:52	12:25		

L’anno **duemiladiciassette** (2017), giorno **sei** (6) del mese di **giugno**, alle ore **10:52**, presso l’Ufficio Pianificazione della Direzione 1 – Sviluppo Economico e Territoriale, sito in questa via Ten V. Manno, 9, si riunisce, in seduta pubblica, la Terza Commissione Consiliare, giusta convocazione di cui alla nota Prot. N. 11161 del 30/5/2017, a firma del Presidente, Consigliere Vittorio Ferro, pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, onde discutere il punto di cui all’epigrafato O.d.g..

Presiede la seduta il Presidente, il quale, avendo previamente accertato che, alla predetta ora (10:52) di inizio dei lavori assembleari, sono presenti oltre la metà più uno dei componenti, ovvero oltre lo stesso: 1) Consigliere Vice Presidente Barone Laura; 2) Consigliere Componente Pitò Giacinto; 3) Consigliere Componente Salato Filippo, dichiara sussistere, ai sensi dell'art. 17, Regolamento Consiglio Comunale, il numero legale per la validità della medesima seduta.

Il Presidente fa, inoltre, rilevare che ad assisterlo, quale Segretario verbalizzante, sarà il dipendente comunale, inquadrato con contratto a tempo indeterminato nella categoria C5, dott. Salvatore Bonghi, in servizio presso il Corpo di P.M., giusta delega di cui alla nota Prot. N. 20142 del 12/9/2016 del Vice Segretario Generale, dott. Francesco Maniscalchi.

Il Presidente, dallo stesso accertato, dunque, la sussistenza del numero legale, invita il Segretario verbalizzante a dare lettura integrale del verbale N. 40 del 30/5/2017, relativo a quest'ultima coeva adunanza, onde approvarlo.

Indi, il Segretario verbalizzante procede alla lettura del prefato verbale N. 40 del 30/5/2017, al termine della quale, posto che nessuno dei Consiglieri Componenti presenti, sebbene richiesto dal Presidente, ha da formulare osservazioni in merito, quest'ultimo dichiara che il contenuto di detto verbale è approvato all'unanimità dei presenti, con quattro voti tutti favorevoli, i quali appongono altresì su ogni pagina dei tre pedissequi esemplari del verbale una propria firma.

Così approvato il verbale della seduta precedente del 30/5/2017, il Presidente in merito al primo punto dell'odierno O.d.g. ovvero *prosecuzione studio preliminare per definire la perimetrazione del "centro abitato" ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 765/1967, propedeutico all'eventuale approvazione da parte del Consiglio Comunale di apposito atto deliberativo*, comunica che, a causa della ancora non compiuta riproduzione da parte dello staff tecnico (Geometri Tecnici SIT Renda Antonino e De Blasi Giovanni Battista) del nodo comunale del SITR delle ipotesi di perimetrazioni di centro abitato sin qui formulate da parte della Terza Commissione consiliare, la trattazione conclusiva di detto punto deve essere rinviata ad altra data da destinarsi, e passa a trattare il secondo punto ovvero *prosecuzione studio preliminare del "Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani", comprendenti, tra gli altri, il Comune di Alcamo, adottato, in data 29/12/2016, con Decreto n. 6683 dell'Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, propedeutico ad eventuali proposte di osservazioni da sottoporre all'approvazione dell'intero Consiglio Comunale*, dando lettura delle seguenti parti salienti dell'Ordinanza cautelare N. 736/2017, emessa in data 18/5/2017 dal TAR per la Sicilia sede di Palermo, Sezione Prima, riguardante il ricorso N. 961/2017 proposto dal Comune di Paceco contro l'Assessorato regionale BB.CC. e dell'Identità Siciliana, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, tra gli altri, del decreto Assessoriale n. 6683 del 29/12/2016, notificato al Comune di Paceco (TP) in data 13/02/2017, con il quale si dispone l'adozione della proposta di Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani:

“...Considerato, quanto al fumus boni iuris, che questo T.A.R., con sentenza n. 2173/2015, ha affermato il principio secondo cui “le “prescrizioni di tutela”, ossia le specifiche e puntuali disposizioni relative a ben individuati “beni paesaggistici” (come tipologicamente enucleati nell’art. 134), ostano, sin dall’adozione del Piano, alla realizzazione di “interventi” di segno contrario, laddove le più generali “previsioni”, ossia gli indirizzi di massima stabiliti dal Piano, acquistano cogenza (e prevalgono sulla configgente pianificazione territoriale ed urbanistica) solo con l’approvazione del Piano”;

Ritenuto pertanto che le misure di salvaguardia dei piani in questione possano giustificarsi unicamente con riguardo alle “prescrizioni di tutela”, ma non anche alle cc.dd. “previsioni”, e che dunque per questa parte la domanda cautelare appare assistita da significativi elementi di fondatezza, nonché sorretta da un pregiudizio grave ed irreparabile agli interessi portati dall’amministrazione comunale (in termini di ostacolo alle iniziative su aree per le quali allo stato non è giuridicamente configurabile un effetto prodromico anticipato delle previsioni di piano), e che dunque la domanda cautelare in questi termini debba essere accolta;

Considerato altresì, quanto all’esistenza dei denunciati errori materiali che nella prospettazione di parte ricorrente sarebbero conseguenza (anche) del mancato concerto con l’amministrazione comunale, che appare necessario ai fini del decidere acquisire dall’amministrazione regionale, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, documentati e motivati chiarimenti in merito alle forme del coinvolgimento del Comune di Paceco nell’iter di formazione del piano, nonché in merito ai segnalati (in ricorso) errori materiali;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima):

a) accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la domanda cautelare;

b) dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione;

c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 23 novembre 2017...”.

Il Presidente dà atto che: alle ore 12:14, entra il Consigliere Componente Asta Antonino; alle ore 12:16, esce il Consigliere Componente Pitò Giacinto, e prosegue dando lettura integrale del richiamato Decreto assessoriale n. 6683/2016, per come di seguito riportato:

“L’ASSESSORE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D. P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

VISTA la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

VISTA la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, come integrato e modificato dai DD.LL.vi 24 marzo 2006, n.157 e 26 marzo 2008, n.63;

VISTO il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO il D.A. n. 6080 del 21.05.1999, con il quale vengono approvate le Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale recanti disposizioni per la redazione dei Piani Paesaggistici distinti per ambiti territoriali e di cui gli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani ne sono parte integrante;

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dai Paesi aderenti al Consiglio d'Europa il 21 ottobre 2000, nonché la relazione illustrativa e l'atto di indirizzo ad essa allegati; VISTO l'accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i presidenti delle regioni e delle province autonome, recepito nella Regione Siciliana con il decreto dell'Assessore regionale dei Beni culturali ed ambientali n.5820 dell'8 maggio 2002, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale;

VISTO il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, con il quale è stato istituito l'Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio, le cui funzioni sono state attribuite alla Speciale Commissione di cui al D.A. n.6542 del 6 agosto 2001, al fine di orientare i criteri della pianificazione paesistica in conformità agli apporti innovativi recati dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dall'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001;

VISTI i verbali delle sedute del 5 ottobre 2016 e del 30 novembre 2016 dell'Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio – Speciale Commissione con cui è stato espresso parere favorevole all'adozione della proposta del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani, in considerazione della sua rispondenza alle disposizioni contenute nel D.lgs n.42/2004;

VISTI i verbali delle sedute dei tavoli di concertazione, tenutesi presso il Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana e presso la Soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali di Trapani;

VISTO l'art. 144 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e s.m.i. laddove prevede che “le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione”;

CONSIDERATO che la Regione Siciliana non ha emanato norme per disciplinare il procedimento di pianificazione paesaggistica;

VISTO l'articolo 158 del D.lgs. n.42/2004 e s.m.i. secondo cui “Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n.1357.”;

VISTO l'articolo 24, II comma, del R.D. n.1357/40 laddove prevede che "per la pubblicazione e deposito del piano territoriale paesistico valgono le norme stabilite per le bellezze d'insieme" ossia quelle contenute nel III comma dell'art.10 e ss. dello stesso R.D. 1357/40;

VISTO, altresì, l'articolo 139 del citato D.lgs. 22.01.2004, n.42, e s.m.i., che disciplina il procedimento per l'adozione e la successiva approvazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree elencati all'articolo 138 dello stesso decreto legislativo e già definiti belle naturali d'insieme dalle norme in precedenza vigenti;

RITENUTO che, in assenza di apposite norme regionali, dovrà porsi in essere il procedimento individuato dal combinato disposto degli articoli 24, II comma, e 10, III comma, del R.D. n.1357/40, integrato con le disposizioni contenute negli articoli 139 e ss.del D.lgs. 42/04 e s.m.i.;
VISTO il comma 9 dell'articolo 143 del citato D.lgs. n.42/04;

DECRETA

Art. 1

*In conformità alle norme citate in premessa, ed ai sensi degli articoli 139 e ss. del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e s.m.i. e degli articoli 24, II comma, e 10, III comma, del regolamento di esecuzione della **legge 29 giugno 1939, n.1497**, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n.1357, si dispone l'adozione della proposta di Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani e la pubblicazione, per novanta giorni, degli elaborati grafici, delle schede, delle relazioni e dei regimi normativi del Piano Paesaggistico stesso negli Albi pretori dei comuni di **Alcamo**, Campobello di Mazara, Castelvetro, Erice, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Trapani, Vita. Copia del Piano verrà, altresì, depositata, oltre che presso le segreterie dei sopracitati comuni, presso la Soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali di Trapani e il Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana – Servizio Pianificazione Paesaggistica – via delle Croci 8, Palermo.*

Art. 2

Dell'avvenuta adozione verrà dato, altresì, avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, in conformità a quanto disposto dall'art.139, II comma, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e s.m.i., su almeno due quotidiani diffusi nella regione, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici del Dipartimento regionale dei Beni culturali e degli enti pubblici territoriali al cui ambito il piano paesaggistico si riferisce. Entro trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione, che, a garanzia di una maggiore partecipazione, si intendono lavorativi, i Comuni, le associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e tutti gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla Soprintendenza

per i Beni culturali ed ambientali di Trapani e al Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana – Servizio Pianificazione Paesaggistica – via delle Croci 8, Palermo..”.

Il Presidente a mente dell'art. 1 del sopra richiamato D.P.R. 30/8/1975 N. 637, secondo il quale: *L'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonchè di tutela del paesaggio. A tal fine tutti gli atti previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, e da ogni altra disposizione comunque concernente le materie sopra indicate sono adottati dall'amministrazione regionale, che ne dà bimestrale comunicazione, per conoscenza, al Ministero per i beni culturali ed ambientali. Restano, tuttavia, subordinate al nulla osta del Ministero per i beni culturali ed ambientali le licenze di esportazione prevedute dall'art. 38 della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Il Ministero per i beni culturali ed ambientali ha facoltà di sostituirsi all'amministrazione regionale nell'esercizio del diritto di prelazione o della facoltà di acquisto, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla richiesta di cui ai precedenti secondo e terzo comma, qualora la detta amministrazione vi rinunci. La vigilanza e la tutela spettanti alle amministrazioni dello Stato sugli enti e sugli istituti locali, esistenti nel territorio della regione siciliana, che svolgono attività previste nel primo comma del presente articolo, sono esercitate dall'amministrazione regionale, ritiene che debba essere, tra l'altro, verificato se il competente Assessorato regionale abbia provveduto ad inviare per conoscenza detta proposta di Piano paesaggistico al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.*

Il Presidente, accertato dallo stesso che nessuno dei Consiglieri Componenti presenti chiede di intervenire, dichiara terminata, alle ore 12:25, l'odierna adunanza della intestata Commissione.

Della presente riunione si redige verbale in tre esemplari, di cui, previa approvazione alla seduta successiva, uno verrà trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, per la conservazione agli atti, uno verrà conservato dal Presidente della Terza Commissione Consiliare, ed il terzo verrà conservato dal Segretario verbalizzante, che avrà cura della trasmissione telematica dello stesso, per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai fini della legge sulla trasparenza (D.Lgs. N. 33/2013).

L.C.S.

II SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Il Dipendente Comunale Cat. C5

f.to (dott. Salvatore Bonghi)

IL PRESIDENTE TERZA COMMISSIONE

Il Consigliere Comunale

f.to (dott. Vittorio Ferro)